

**AGENZIA PER IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE
DEL BACINO DI SONDRIO**

REGOLAMENTO DELL'ATTIVITA' NEGOZIALE

AGENZIA PER IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE DEL BACINO DI SONDRIO

Articolo 1

(Ambito di applicazione)

1.1. Il presente Regolamento disciplina tutti gli affidamenti di contratti per l'acquisizione di lavori e opere, servizi e forniture necessari per lo svolgimento delle attività istituzionali.

1.2. Nessuna prestazione di beni, servizi e lavori, può essere artificiosamente frazionata allo scopo di eludere l'applicazione del presente Regolamento. E' consentito il frazionamento per lotti funzionali in ragione della idoneità ad essere utilizzato autonomamente senza il compimento delle restanti parti interessate all'affidamento.

1.3. Il calcolo del valore stimato per le prestazioni di lavori e opere, servizi e forniture va determinato con riferimento al singolo oggetto dell'affidamento richiesto al netto dell'IVA

1.4. Il soggetto affidatario di lavori e opere, servizi e forniture dovrà impegnarsi a rispettare il Patto di Integrità previsto dal Piano Triennale Anticorruzione.

1.5. Sono esclusi dal presente Regolamento i protocolli di intesa e comunque ad ogni accordo di collaborazione (PPP e ogni altra forma consentita dalla normativa vigente).

AGENZIA PER IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE DEL BACINO DI SONDRIO

Articolo 2

(Responsabile Unico del Procedimento - RUP)

2.1 Il Consiglio di Amministrazione provvede alla nomina il Responsabile Unico del Procedimento (RUP), che può essere investito per tutte le procedure o per una specifica procedura.

2.2 Il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) deve provvedere alla verifica di legittimità della procedura da attivare nonché a tutti gli adempimenti necessari previsti dal presente Regolamento nonché a vigilare sul puntuale rispetto della normativa durante la procedura attivata per l'acquisizione di lavori e opere, servizi e forniture.

2.3 Le procedure di affidamento previste dal presente Regolamento devono essere gestite e curate dal Responsabile Unico del Procedimento (RUP).

2.4 Il fondo economale deve essere gestito dal Responsabile Unico del Procedimento (RUP).

2.5 Il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) può delegare uno o più impiegati ad acquistare beni, servizi e lavori necessari a consentire l'attività ordinaria dell'Ente. Resta inteso che, comunque, dovranno essere osservate le norme previste dal presente Regolamento per quanto riguarda l'individuazione del fornitore e/o prestatore di servizi o esecutore lavori o opere, nei limiti e con le modalità previste nella delega dal Responsabile Unico del Procedimento (RUP).

2.6 Prima dell'avvio di una procedura di appalto, il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) può svolgere consultazioni di mercato ai fini della preparazione dell'appalto e per informare gli operatori economici degli appalti da esse programmati e dei requisiti richiesti.

2.7 il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per le procedure d'affidamento ove è consentita la selezione diretta degli operatori economici da invitare deve

AGENZIA PER IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE DEL BACINO DI SONDRIO

individuarli tra quelli inseriti nell'elenco se sussistono un numero soggetti idonei o in difetto provvede ad individuare gli stessi sulla base di indagini di mercato. Ove possibile dovrà essere garantito il rispetto dei principi di rotazione, nonché della libera concorrenza, della parità di trattamento, della non discriminazione, della trasparenza e della proporzionalità, tenuto conto, congiuntamente o disgiuntamente, delle esperienze contrattuali registrate nei confronti dell'impresa, dell'operatività dell'impresa rispetto al luogo di esecuzione dei lavori e delle maestranze occupate a tempo indeterminato nell'impresa, che devono essere congrue rispetto ai tempi e contenuti dell'appalto.

Articolo 3 (Procedure di Affidamento)

3.1 L'affidamento dovrà avvenire nel rispetto delle procedure previste dal codice degli appalti che al momento dell'emanazione del presente regolamento è contenuto nel decreto legislativo n. 50 del 2016. Resta inteso che l'eventuale modifica o abrogazione con emanazione di altra normativa, che regolamerà l'affidamento dei contratti pubblici, troverà applicazione senza necessità di modificare il presente regolamento.

3.2 L'affidatario di lavori e opere, servizi e forniture in economia deve essere in possesso dei requisiti di idoneità morale, capacità tecnico – professionale ed economica – finanziaria stabiliti di volta in volta in ragione dell'oggetto dell'appalto e tenuto conto della normativa vigente.

3.3 Per le acquisizioni di lavori e opere, servizi e forniture di importo inferiore ad € 40.000,00 (Euro quarantamila/00) è consentito l'affidamento diretto con un singolo operatore economico.

AGENZIA PER IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE DEL BACINO DI SONDRIO

3.4 Per l'affidamento di lavori e opere, servizi e forniture di importo inferiore ad € 40.000,00 (Euro quarantamila/00) è consentito stipulare un "Contratto aperto" come da allegato A).

Articolo 4 (Fondo economale)

4.1 Per la gestione di cassa delle spese di manutenzione e di ufficio viene costituito un fondo economale al fine di provvedere agli acquisti di beni e servizi che rientrano nelle spese minute e di entità non superiore a € 3.000,00 (Euro tremila/00), necessari per sopperire con immediatezza ed urgenza ad esigenze funzionali dell'ente (quali ad esempio: detersivi, cancelleria, valori bollati, pezzi di ricambio di apparecchiature, ferramenta, ecc.). E' consentito l'utilizzo del fondo economale per piccoli interventi di manutenzione ordinaria che consistono in riparazioni e/o messa in opera di beni acquistati dall'Agenzia, il cui importo non ecceda l'importo di € 1.000,00 (Euro mille/00).

4.2 L'utilizzo del fondo economale non richiede il rispetto di particolari formalità, fermo restando la tutela dell'interesse dell'Agenzia e di garantire la qualità e la corretta esecuzione delle prestazioni.

AGENZIA PER IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE DEL BACINO DI SONDRIO

Articolo 5 (Autorizzazione a contrarre)

5.1 Nessuna prestazione di beni, servizi e lavori può essere affidati se non sia stata preceduta dall'autorizzazione del Responsabile Unico del Procedimento (RUP).

AGENZIA PER IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE DEL BACINO DI SONDRIO

Articolo 6 (Svolgimento)

6.1 Le procedure per l'espletamento delle gare sono curate dal Responsabile Unico del Procedimento (RUP), fermo restando che l'attivazione delle stesse non fa sorgere alcun obbligo per l'Agenzia, la quale assume le proprie decisioni in proposito soltanto con l'adozione del provvedimento autorizzativi alla stipula del contratto.

6.2 La proposta di aggiudicazione è emessa dal Responsabile Unico del Procedimento (RUP) e, ove nominata la commissione ai sensi del successivo articolo 7, dal Presidente della Commissione di gara.

6.3 L'aggiudicazione definitiva e l'autorizzazione alla stipula del contratto viene emessa dal:

- Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per le acquisizioni di beni, servizi e lavori inferiori ad € 40.000,00 (Euro quarantamila/00);
- Direttore per le acquisizioni di beni, servizi e lavori di importo superiore a € 40.000,00 (Euro quarantamila/00) e sino alle soglie comunitarie;
- Consiglio di Amministrazione per le acquisizioni di beni, servizi e lavori di importo superiore alle soglie comunitarie.

6.4 Le procedure per l'affidamento di contratti per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture dovranno essere attivate e gestite nel rispetto dei principi della

AGENZIA PER IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE DEL BACINO DI SONDRIO

segretezza e della trasparenza e di quelli previsti nel codice di comportamento dell'Agenzia. Nell'esecuzione dei contratti deve essere garantito il rispetto degli obblighi vigenti in materia di diritto ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dal diritto dell'Unione, dal diritto nazionale o dalla normativa provinciale, da contratti collettivi, sia di settore che interconfederali nazionali e territoriali, o dalle disposizioni internazionali in materia di diritto ambientale, sociale e del lavoro previste dalla normativa di riferimento.

AGENZIA PER IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE DEL BACINO DI SONDRIO

Articolo 7 (Commissione di gara)

7.1 Ad esclusione della procedura per l'affidamento diretto, la scelta della migliore offerta mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa deve essere valutata da una apposita Commissione di gara nominata dal Presidente. Con la nomina verranno stabiliti i criteri per la scelta dell'offerta migliore e tutte le altre disposizioni da applicare nel corso della procedura.

7.2 Saranno nominati membri della Commissione i dipendenti dell'Agenzia o funzionari degli enti/associati o professionisti iscritti negli appositi albi.

AGENZIA PER IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE DEL BACINO DI SONDRIO

Articolo 8 (Esecuzione)

8.1 Il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) dovrà vigilare sulla puntuale esecuzione dell'affidamento

AGENZIA PER IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE DEL BACINO DI SONDRIO

Articolo 9

(Allegato)

9.1 Costituisce allegato A) al presente Regolamento, parte integrante, il “Contratto Aperto”

CONTRATTO APERTO

T R A

L'AGENZIA PER IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE PER IL BACINO DI SONDRIO

con sede in Sondrio Via Trieste n. 8, in persona dell' Ing. Camilla De Micheli nella sua qualità di Direttore

– in appresso denominata per brevità "**AGENZIA**" -

E

La **SOCIETÀ**, con sede in, in persona del nella sua qualità di come risulta dal certificato della Camera di Commercio di, in appresso denominata per brevità "**Società**".

PREMESSO

- che l'AGENZIA ha un proprio Regolamento dei contratti che prevede l'affidamento diretto per singole forniture di beni o servizi sino ad un importo massimo di € **40.000,00 (euro quarantamila/00)**, con la previsione di stipulare un contratto aperto per l'acquisizione di forniture e servizi, fermo restando il divieto di frazionamento dell'importo;

Tanto premesso tra le parti si conviene e si stipula quanto segue.

ARTICOLO 1

RICHIAMO PREMESSA

1.1 La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, che le parti, con la firma, dichiarano di conoscere ed accettare e di non sollevare nel merito eccezioni o riserve alcune.

ARTICOLO 2

PROCEDURA

2.1 La **Società** si impegna ad effettuare la fornitura/servizi richiesta con modalità “*chiavi in mano*”

2.2 La richiesta da parte dell'AGENZIA alla Società dovrà essere inviata o all'indirizzo e-mail o all'utenza telefonica e nella stessa dovrà essere specificato l'articolo, il riferimento, la quantità e il luogo di consegna della fornitura o la tipologia del servizio.

2.3 Resta inteso che il prezzo indicato in catalogo o nel prezzario dovrà essere comprensivo della consegna e che la stessa consegna potrà anche essere richiesta dal TIS frazionata sia nella quantità o nel luogo o dovrà essere comprensivo per ogni prestazione prevista nel servizio.

2.4 Resta salva la facoltà dell'AGENZIA di richiedere e concordare con la **Società** anche la fornitura di prodotti o servizi non previsti nel catalogo ufficiale della stessa **Società**.

ARTICOLO 3

ESCLUSIVA

3.1 Con la stipula del presente atto dell'AGENZIA non riconosce nessuna esclusiva alla **Società** nonché alcun diritto di preferenza e/o privilegio.

3.2 Nell'ipotesi che dell'AGENZIA non dovesse acquistare prodotti o servizi in catalogo della **Società**, quest'ultima non potrà richiedere compensi, indennità o risarcimenti a qualsiasi titolo o ragione.

ARTICOLO 4

VARIAZIONI

4.1 E' obbligo della **Società** comunicare dell'**AGENZIA** le variazioni anche irrilevanti che dovessero essere apportate alle caratteristiche indicate nel catalogo ufficiale dei prodotti o comunque a quelle comunicate dalla stessa **Società** dell'**AGENZIA** o convenute.

ARTICOLO 5

GARANZIE

5.1 La **Società** dichiara che i prodotti in catalogo che fornirà o i prodotti che utilizzerà per l'espletamento del servizio saranno conformi alle norme vigenti e di migliore qualità.

5.2 (Eventuale) La **Società** garantisce, per il periodo indicato dalla casa costruttrice (e a tal fine si impegna a comunicare all'AGENZIA tale periodo) che i prodotti forniti saranno immuni da vizi o anomalie che li renderanno inidoneo all'uso cui sono destinati o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore o garantisce il buon funzionamento del servizio per anni

5.3 Nell' ipotesi in cui il prodotto fornito o il servizio dovesse presentare vizi o anomalie, la **Società** si obbliga ad intervenire tempestivamente e ad effettuare gli interventi correttivi nei termini e modalità che saranno concordati.

ARTICOLO 6

DURATA

6.1 Il presente contratto avrà vigenza dal e si risolverà di diritto

nell'ipotesi previste dal successivo articolo 14, salva la possibilità di recesso dell'AGENZIA ai sensi della normativa sugli appalti pubblici, con un preavviso di giorni 30 da inviare alla **Società**.

ARTICOLO 7

COMPENSO - MODALITA'

7.1 Il compenso previsto dal listino comunicato o il compenso concordato è da considerarsi per patto espresso convenzionalmente aleatorio ed a corpo comprensivo di tutti gli oneri, spese e quant'altro dovesse essere necessario per ottemperare alla fornitura o effettuare il servizio sotto le condizioni fissate dal presente atto nonché per tutte le opere di correzione necessarie nell'ipotesi di vizi del prodotto o di mancato buon funzionamento del servizio ai sensi del precedente art. 5 (Garanzie).

7.2 Detto compenso verrà corrisposto a trenta giorni a fine mese dalla data della fattura che dovrà essere emessa mensilmente da parte della Società con riferimento ai prodotti o servizi richiesti nel mese di riferimento.

7.3 I pagamenti verranno effettuati solo ad acquisizione del DURC e qualora dallo stesso non dovessero risultare irregolarità previdenziali ed assistenziali. L'AGENZIA potrà sospendere i pagamenti qualora siano state accertate irregolarità e fino alla loro regolarizzazione.

7.4 Con riferimento alla normativa sulla tracciabilità finanziaria la Società si impegna a far pervenire apposita dichiarazione con l'indicazione degli estremi del conto corrente e delle persone autorizzate ad operare sullo stesso nonché su ogni variazione. Resta inteso che la violazione della normativa sulla tracciabilità finanziaria determina la risoluzione di diritto del presente accordo.

ARTICOLO 8

RESPONSABILE

8.1 La **Società** dovrà provvedere alla nomina di un proprio "*Responsabile del contratto*", in possesso di idonei requisiti tecnici e morali, con il compito di controllare, in nome e per conto della **Società** il perfetto e regolare adempimento di tutte le prescrizioni contrattuali ed agli obblighi previsti dalla normativa sugli appalti pubblici a carico dell'appaltatore.

8.2 Il Responsabile costituirà il referente per l'**AGENZIA** e suo tramite verranno rivolti alla **Società** eventuali contestazioni, disposizioni, prescrizioni tecniche, nonché contestazioni.

8.3 Detta nomina dovrà essere tempestivamente comunicata all'**AGENZIA** a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o indirizzo PEC, alla quale dovrà essere inoltre preventivamente comunicata, con le stesse modalità, ogni successiva eventuale sostituzione.

ARTICOLO 10

SUBAPPALTO - CESSIONE

10.1 Come previsto dalla normativa sugli appalti pubblici è fatto assoluto divieto alla **Società**, salvo autorizzazione espressa dell'**AGENZIA**, di affidare in sub-appalto, in tutto od in parte, le prestazioni previste a suo carico nel presente contratto e sempre che siano indicati al momento della stipula gli eventuali subappaltatori. (Eventuale o al momento della richiesta della fornitura o servizio)

10.2 La richiesta di autorizzazione al subappalto dovrà essere avanzata secondo le

modalità e nei limiti previsti dalla normativa sugli appalti pubblici.

10.3 Il contratto non può essere ceduto ai sensi della normativa sugli appalti pubblici e l'eventuale cessione determina la nullità del contratto.

ARTICOLO 11

DANNI

11.1 L'**AGENZIA** non assume alcuna responsabilità per danni imputabili ai prodotti o all'esecuzione del servizio, salvo che tali danni siano cagionati dai dipendenti dell'**AGENZIA**, senza che eventuali clausole o accordi previsti in contratti di assicurazione limitino in alcun modo le sue responsabilità, impegnandosi a tenere sollevate ed indenni l'**AGENZIA** da qualsiasi pretesa. A tal fine, la **Società** dichiara di essere in possesso di una polizza assicurativa a primo rischio con un massimale appropriato per la copertura di danni a persone, cose o animali. Copia di detta polizza viene consegnata contestualmente alla stipula del presente atto.

ARTICOLO 12

MANLEVA

12.1 La **Società** manleva l'**AGENZIA** da qualsiasi ragione, azione o pretesa, che dovesse essere avanzata da chiunque avrà collaborato, anche a titolo di rapporto di lavoro subordinato, parasubordinato o autonomo, con la stessa o con i subappaltatori per la realizzazione della fornitura.

12.2 La **Società** si obbliga a osservare qualsiasi normativa, anche contrattuale, disciplinante il rapporto di lavoro, ivi compresa quella previdenziale ed assistenziale, manlevando in tal senso l'**AGENZIA**

12.3 La **Società** sosterrà ogni onere di difesa contro qualsiasi azione legale promossa nei confronti dell'**AGENZIA**, qualora tale azione si fondi sulla pretesa che la **Società** abbia violato in Italia o all'estero brevetti per invenzioni, modelli industriali e diritti d'autore. In tal caso la **Società** pagherà le eventuali somme dovute a titolo di risarcimento danni e le spese giudiziali in seguito a sentenza di condanna esecutiva e, comunque, si impegna a garantire l'uso dei beni per i quali sia stata accertata la violazione di cui sopra.

ARTICOLO 13

SEGRETO

13.1 La **Società** si impegna a mantenere il segreto su dati o documenti o notizie di cui verrà a conoscenza per l'esecuzione del presente atto.

ARTICOLO 14

CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

14.1 Oltre alle ipotesi di risoluzione prevista dalla normativa sugli appalti pubblici è facoltà dell'**AGENZIA** risolvere il contratto nelle seguenti ipotesi di inadempimenti della **Società**:

- rifiuto ad effettuare anche una sola delle forniture richieste;
- mancata osservanza, anche ad uno solo, degli obblighi previsti al precedente art. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13;
- fallimento della **Società**;
- nell'ipotesi che vengano posti in essere artifici volti ad ottenere il compenso o venga dichiarato il falso circa l'effettuazione delle prestazioni ai sensi del successivo art. 17;
- per gravi inadempimenti contrattuali, per reati accertati, per violazione della normativa sul trattamento e sulla tutela dei lavoratori;
- nelle altre ipotesi previste dalla normativa sugli appalti pubblici;
- violazione della normativa sulla tracciabilità finanziaria.

14.2 Al verificarsi di una delle suddette ipotesi è facoltà dell'**AGENZIA** dichiarare, mediante dichiarazione unilaterale, a mezzo di semplice raccomandata, da spedire al domicilio di cui al successivo art. 15, il contratto risolto di diritto ex art. 1456 c.c., senza la necessità di procedere a diffida e dell'**AGENZIA** avrà diritto al risarcimento dei danni.

ARTICOLO 15

DOMICILIO

15.1 La **Società** elegge a tutti gli effetti contrattuali domicilio nella Provincia di -----
-----, in..... Via.....n.....e presso detto domicilio dovranno essere effettuate tutte le comunicazioni e notificazioni. Resta convenuto che, nell'ipotesi in cui tale domicilio venisse a mancare, la comunicazione produrrà in ogni caso i suoi effetti, indipendentemente dal ricevimento, purché la stessa sia inviata presso la sede sociale indicata in epigrafe e, pertanto, anche nell'ipotesi in cui la Società Poste Italiane dovesse restituire la raccomandata con la causale "destinatario trasferito" o altra dizione.

ARTICOLO 16

CONTROVERSIE - FORO

16.1 Per quanto riguarda la definizione di eventuali controversie e la possibilità dell'arbitrato, si rinvia alla normativa sugli appalti pubblici

16.2 Le parti contraenti convengono che le eventuali vertenze giudiziarie, aventi ad oggetto qualsiasi questione attinente alla interpretazione e/o esecuzione del presente contratto, saranno deferite in via esclusiva al Foro di Sondrio.

ARTICOLO 17

FACILITAZIONI

17.1 La **Società** si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme o a

riconoscere altri vantaggi finalizzati a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione del presente contratto rispetto agli obblighi in esso assunti né a compiere azioni comunque rivolte agli stessi fini.

Letto, confermato e sottoscritto

Sondrio li

Per l'**AGENZIA**

Per la **Società**

n. 1 dichiarazione ex art. 1341 allegata al contratto

La **Società** dichiara che le clausole contenute nel presente accordo hanno formato oggetto di trattativa e conferma l'accettazione di tutte le clausole indicate nel presente contratto e dichiara espressamente ex art. 1341 c.c., di aver posto particolare attenzione alle disposizioni contenute nei seguenti articoli:

- art. 1 Richiamo premessa;
- art. 2 Procedura;
- art. 3 Esclusiva;
- art. 4 Variazioni;
- art. 5 Garanzie;
- art. 6 Durata;
- art. 7 Compenso - Modalità;
- art. 8 Responsabile;
- art. 9 Scioperi;
- art. 10 Subappalto - Cessione;

- art. 11 Danni;
- art. 12 Manleva ;
- art. 13 Segreto ;
- art. 14 Clausola Risolutiva Espressa;
- art. 15 Domicilio;
- art. 16 Controversie – Foro;
- art. 17 Facilitazioni;

Sondrio li

Per la Società